

79  
/ 2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NOVARA

Sentenza N. 79  
Data 31 MAG 2011  
Ruolo N. 10210/2008  
Cronologico N. 1151  
Repertorio N. 264

Sezione distaccata di Borgomanero

In composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini,  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 10210/2008 R.G. A.C. e promosso da:

~~Luca [redacted]~~ s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv. Pier Andrea Milanini ed  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgosesia, p.zza Cavour n. 14, giusta  
delega a margine dell'atto di citazione;

nei confronti di

~~Immobiliare [redacted]~~ s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv. ~~Giuseppe Meneghini~~ ~~Andrea~~  
~~Mosca~~ e ~~Carlo Carra~~ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in  
~~[redacted]~~ ~~[redacted]~~ 10; giusta delega in calce all'atto di citazione;

-attrice-

-convenuta

~~Bianca Denise B...~~

-convenuta contumace -

Avente ad oggetto: mutuo.

Conclusioni di parte attrice: come da allegato "A",

Conclusioni di parte convenuta: come da allegato "B";

*In via preliminare:* volersi respingere l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta I. M. s.p.a., in favore del Giudice del lavoro di Pesaro, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto.

*Nel merito, in via principale:* accertata il diritto di credito di parte attrice, l'insolvenza della sig.ra B. D. B., la costituzione di pegno volontario su quote di stipendio ed intero TFR posta in favore di L. F. s.p.a. verso I. M. s.p.a., quale terzo obbligato, vista l'insolvenza di quest'ultima, per l'effetto volersi condannare i convenuti, in solido, al pagamento in favore della L. F. S.p.A., della somma di € 8.905,47 dovuta per il rimborso dell'intero finanziamento, oltre agli interessi moratori contrattuali dal 18.10.2007 al saldo, quanto al terzo obbligato sino alla concorrenza dell'importo maturato dalla sig.ra B. per TFR e ultima retribuzione e per le trattenute mensili per i mesi di novembre '07, dicembre '07, gennaio '08, previa declaratoria di inefficacia di qualsiasi patto di incedibilità, eventualmente opposto da controparte, per i motivi suesposti, mentre per la sig.ra B. quale sua obbligazione principale.

*Nel merito, in via subordinata:* nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse inefficace il pegno su quota dello stipendio e TFR e dovesse accogliere la domanda della convenuta I. M. di vedersi applicare la cessione del credito sullo stipendio e TFR della sig.ra B., volersi dichiarare inefficace e inopponibile il patto di incedibilità e per l'effetto volersi condannare i convenuti, in solido, al pagamento in favore della L. F. S.p.A., della somma di € 8.905,47 dovuta per il rimborso dell'intero finanziamento, oltre agli interessi moratori contrattuali dal 18.10.2007 al saldo, quanto al terzo obbligato sino alla concorrenza dell'importo maturato dalla sig.ra B. per TFR e ultima retribuzione e per le trattenute mensili per i mesi di novembre '07, dicembre '07, gennaio '08, previa declaratoria di inefficacia di qualsiasi patto di incedibilità, eventualmente opposto da controparte, per i motivi suesposti, mentre per la sig.ra B. quale sua obbligazione principale.



CASO.it

2



Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In via istruttoria: senza ammettere l'inversione dell'onere probatorio, L. F. s.p.a., domanda di volersi ammettere i mezzi di prova di seguito articolati, anche in aggiunta rispetto a quanto già dedotto nell'atto introduttivo:

I) si producono in copia i seguenti documenti: 13) copia contabile insoluto.

II) si chiede di volersi ordinare al legale rappresentante pro tempore, dell' M. s.p.a. e alla sig.ra D. B., la produzione delle ultime buste paga e dei documenti contabili/buste paga da cui risulti la quantificazione del TFR maturato dalla sig.ra B. al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

III) volersi ammettere CTU contabile al fine di accertare l'esatto importo maturato dalla sig.ra B., quale TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ponendo i costi (anche provvisori) a carico dei convenuti, poiché l'esecuzione (anche spontaneo) dell'ordine di cui al punto che precede, avrebbe evitato l'espletamento della CTU.

IV) si chiede di volersi ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società I. M. S.p.A. e della Sig.ra B. D. B. sui capitoli di prova di seguito articolati:

2) Vero che la Sig.ra B. D. B. stipulava in data 13.02.2007 con la L. F. S.p.A. un contratto di mutuo, impegnandosi a restituire la somma di € 9.970,20 mediante il pagamento di n. 60 rate mensili costanti di € 166,17 ciascuna;

3) Vero che contestualmente al suddetto mutuo, il mutuatario concludeva in favore della L. F. una "costituzione di pegno volontario su quote di stipendio ed intero TFR" a garanzia del finanziamento concesso quale dipendente della società I. M. S.p.A.;

CASO.it

3,



- 4) Vero che anteriormente all'erogazione del finanziamento, con accompagnatoria del 09.01.2007 inviata alla società **I.M. S.p.A.** in allegato alla costituzione di pegno volontario, veniva richiesta conferma e/o ratifica, in caso di inesattezza, della data di assunzione del 24.03.2003 e dell'importo del TFR accantonato per complessive € 1.139,00, come da documentazione fornita dal mutuatario in fase di istruttoria della pratica ed ulteriormente aumentato per il protrarsi del rapporto lavorativo;
- 5) Vero che il TFR maturato dalla sig.ra **B.** al momento della cessazione del rapporto di lavoro alla data del 5 gennaio 2008, corrispondeva ad oltre € 4.000,00, domandando di poter specificare l'esatto importo maturato;
- 6) Vero che l'importo per TFR è attualmente trattenuto da **I.M.**, la quale non ha provveduto a versarlo alla sig.ra **B.** e neppure a **L.**;
- 7) Vero che tale costituzione di pegno del credito veniva notificata tramite Ufficiale Giudiziario anche in data 02.02.2007, sempre anteriormente all'erogazione del finanziamento, all'**I.M. S.p.A.**, quale terzo debitore ceduto;
- 8) Vero che nessuna comunicazione perveniva a **L.** da parte della società **I.M. S.p.A.**, a rettifica/integrazione dei dati comunicati;
- 9) Vero che nel mese di agosto 2007, la sig.ra **B.** si rendeva inadempiente nel rimborso del finanziamento;
- 10) Vero che in seguito al verificarsi dell'insolvenza, in data 18 ottobre 2007 parte attrice, mediante raccomandata, domandava all'**I.M. S.p.A.**, di effettuare le trattenute sullo stipendio della sig.ra **B.** a partire dal 15.12.2007 e così ininterrottamente per le successive 65 mensilità, sino a completa estinzione del debito residuo;

6  
A

DISPOSIZIONE DI BR

11) Vero che solo in data 30.01.2008, in seguito al sollecito trasmesso dal legale della L. F. S.p.A., l'ing. M. comunicava la cessazione del rapporto di lavoro con la Sig.ra B. già dal 05 gennaio 2008, ma nessun importo veniva versato per TFR e ultima retribuzione,

12) Vero che se alla data del 31.01.2007 il TFR, maturato dalla sig.ra B. era pari ad € 2.586,92 come da busta paga del gennaio 2007

13) Vero che lo stipendio netto della sig.ra B. corrispondeva ad € 1.000,00, circa, mentre l'importo lordo in € 1.500,00 circa, oltre a tredicesima e quattordicesima mensilità;

14) Vero che il patto di incedibilità veniva imposto da parte di I. M. a tutti i dipendenti;

15) Vero che i dipendenti non avevano alcun margine di trattativa in merito al patto di incedibilità voluto da I. di M.;

16) Vero che l'accettazione da parte dell'aspirante dipendente del patto di incedibilità, costituiva conditio sine qua non per l'assunzione presso L. di M.

Borgomanero, il 30 luglio 2008.

Avv. Pier Andrea Milanini

TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZ. DI BORGOMANERO  
D. 30/7/08  
MILANINI

S  
A



\* \* \*

Voglia l'Il.mo Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così giudicare:

**CONCLUSIONI**

**In via preliminare:**

dichiararsi l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Novara in favore della competenza del Giudice del Lavoro di Pesaro, con conseguente mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c..

**Nel merito:**

In via principale, rigettarsi tutte le domande avanzate poiché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.

**In subordine ed in via riconvenzionale:**

condannare la sig.ra ~~B. D.~~ ~~B.~~ alla ripetizione in favore di ~~L.~~ ~~M.~~ delle somme che la società convenuta dovesse eventualmente essere condannata a corrispondere a ~~L.~~ ~~F.~~

**In via istruttoria:**

Con riserva di articolare i propri mezzi istruttori, lette le deduzioni avversarie.

**In ogni caso:**

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Milano/Borgomanero, il 21 dicembre 2009

Avv. Andrea Mordà

Avv. Giuseppe Menegazzi

Avv. Carlo Carena

**IL CASO.it**

6



Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato la L. F. S.p.a. conveniva in giudizio la società I. M. S.p.a., in persona del legale rappresentante, e la sig.ra B. D. B. per sentirle condannare, in solido tra loro, previo accertamento del diritto di credito in capo all'attrice, l'insolvenza della convenuta e la costituzione di pegno volontario su quote di stipendio ed intero TFR posta in essere favore dell'attrice verso la I. M. al pagamento della somma di euro 8.905,47 oltre accessori.

A fondamento della domanda, l'attrice assumeva che la B. stipulava, in data 13.02.2007, con la L. F. S.p.a. un contratto di mutuo impegnandosi a restituire la somma di euro 9.970,20 mediante pagamento di n. 60 rate mensili costanti di euro 166,17

ciascuna. Contestualmente, la mutuataria concludeva in favore dell'attrice una costituzione di pegno volontario su quote di stipendio ed intero TFR a garanzia del finanziamento concesso quale dipendente della società I. M. S.p.a. (che per brevità d'ora in poi verrà indicata quale I.). Anteriormente all'erogazione di finanziamento, con accompagnatoria del 09.01.2007, in allegato alla costituzione di pegno volontario, veniva richiesta conferma e/o ratifica della data di assunzione e dell'importo del TFR accantonato, per complessive euro 1.139,00, come da documentazione fornita dal mutuatario stessa.

Comunicata la costituzione di pegno alla I., quest'ultima si limitava a fornire generiche e strumentali contestazioni, come da sua prassi, che non erano per nulla pertinenti all'atto di pegno in questione. In seguito al verificarsi dell'insolvenza e alla richiesta, in data 18.10.2007, di trattenute sullo stipendio, la I. solo in data 30.01.2008, comunicava la cessazione del rapporto di lavoro con la B. avvenuto già dal 5 gennaio 2008, ma nessun importo veniva versato per TFR e ultima retribuzione.

Si costituiva in giudizio la I. e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito in favore del Giudice del Lavoro di Pesaro. Nel merito, la stessa evidenziava che la B. era stata assunta a tempo determinato per la durata di 24 mesi e solo in data 21.03.2005 veniva comunicato alla dipendente la conversione a tempo indeterminato del suo rapporto di lavoro a far data dal 23 marzo 2005. In entrambi i



contratti di lavoro veniva prevista clausola di incedibilità, anche parziale, del credito rappresentato dallo stipendio, clausola che era stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte della B. [redacted], circostanza di cui l'attrice era a conoscenza sin dal 2001.

In data 30 gennaio 2007, la L. [redacted] notificava atto di costituzione di pegno volontario su quote di stipendio ed intero TFR a garanzia del finanziamento concesso alla lavoratrice. In seguito a tale notifica, la I. [redacted] opponeva l'esistenza del patto di non cedibilità in qualsiasi forma di quote di crediti retributivi, ribadite con successive missive. Con lettera del 18 ottobre 2007, la L. [redacted] richiedeva alla società convenuta di effettuare le trattenute sullo stipendio della sig.ra B. [redacted] sostenendo che quest'ultima si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo.

Il rapporto di lavoro tra la B. [redacted] e la I. [redacted] si era concluso in data 5 gennaio 2008 comunicato alla L. [redacted] in data 30 gennaio 2008..

All'udienza del 16.06.2008, verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia della convenuta, B. [redacted] D. [redacted] B. [redacted].

Disposta la notifica della comparso di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale alla convenuta contumace, la causa veniva trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni e concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.

#### Motivazione

In ordine all'incompetenza territoriale deve preliminarmente sottolinearsi che quanto al foro pattuito secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato la clausola che designa un determinato foro come competente per ogni controversia concernente uno specifico rapporto non è attributiva di competenza esclusiva, occorrendo a tal fine un'enunciazione espressa in tal senso, necessaria per ravvisare senza dubbio la volontà dei contraenti di escludere la competenza dei fori ordinari. Ed infatti è normativamente stabilito che l'accordo delle parti non attribuisce al Giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è esplicitamente stabilito, la designazione convenzionale di un foro territoriale, diverso da quello stabilito dalla legge anche se approvato per iscritto ai sensi dell'art. 1341c.c non è sufficiente per attribuire carattere di esclusività al foro prescelto. Si esige,



infatti, che sia esplicitamente enunciata la comune volontà delle parti e di sottrarre il giudizio a foro normativamente previsto, e di escludere la concorrenza del foro designato con quelli ordinari.

Nel caso in oggetto la clausola 23) prevede che per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione, l'interpretazione, risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, salvo i casi di incompetenza inderogabile, con esclusione specifica degli altri fori alternativi. Senonchè; la clausola contrattuale con la quale sia previsto un foro convenzionale esclusivo con conseguente esclusione di altri possibili fori alternativi, deve essere specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 cod. civ., pena la nullità assoluta,

rilevabile anche d'ufficio, della clausola stessa (e più in generale, con riguardo al piano delle clausole vessatorie Cassazione n. 1553/2002)

Secondo la Corte Suprema, infatti, in tema di condizioni generali di contratto, l'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessatoria, quale quella derogativa della competenza territoriale, la cui mancanza comporta nullità assoluta e rilevabile anche di ufficio della clausola medesima, postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali e, pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al modulo o documento a stampa predisposto dall'altro contraente, ancorché immediatamente dopo una dichiarazione di approvazione di detta clausola stampata con caratteri tipografici diversi e di maggior rilievo (Cassazione n. 1925 del 1978). Tale principio è stato più volte ribadito, anche in riferimento ad altri tipi di clausole vessatorie (Cassazione nn. 166 del 1996, 5832 del 1999). Non basta, pertanto, che sul documento contrattuale risulti apposta (come nella specie) una seconda sottoscrizione da parte del "contraente debole", ma occorre che questa faccia riferimento ad una dichiarazione indicativa dello specifico contenuto di quelle clausole, in modo tale da dimostrare l'avvenuta comprensione del testo approvato, da parte del sottoscrittore del modulo o del formulario.

9



Può, pertanto, ritenersi rispettato il requisito in questione nel caso di completa riproduzione del contenuto della clausola o, quanto meno, quando vi sia indicazione congiunta del numero o della lettera della clausola e del suo contenuto; il disposto dell'art. 1341 c.c. esige, infatti, che "ciascuna delle clausole da approvare sia chiaramente individuata e richiamata in modo che si abbia la certezza che l'obbligato sia stato posto in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola richiamata. Non risponde alla suddetta esigenza la generica dichiarazione che il cedente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. di accettare le clausole richiamate solo numericamente (Cass. 17 marzo 1998 n. 2849)".

Con riguardo al caso in oggetto, dall'esame del contratto contenente il patto derogatorio, si

rileva l'esistenza di due sottoscrizioni, una relativa a tutto il complesso delle clausole contrattuali (ultima delle quali è quella sul foro convenzionale) e l'altra attinente alla approvazione "ai sensi dell'art. 1341 e 1342 cod. civ." delle "clausole ivi previste", senza sottoscrizione specifica e separata di quella oggetto di dibattito - viene infatti richiamata solo il numero corrispondente alla clausola oggetto di approvazione - .

Fatta tale premesse deve sottolinearsi che la società convenuta ha eccepito l'incompetenza per materia e per territorio, essendo, a suo dire, competente funzionalmente il giudice del lavoro dovendo annoverarsi la presente controversia tra quelle previste dall'art. 409 c.p.c.

Invero, la costituzione di pegno di credito avviene attraverso la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, cioè con il completamento di una fattispecie a formazione successiva, la quale assicura al creditore il diritto di prelazione sul credito. La notifica al debitore della costituzione del pegno è richiesta affinché la prelazione possa avere luogo. Vengono, pertanto, a delinearsi autonomi rapporti: da un lato il rapporto tra debitore del credito dato in pegno - datore di lavoro - e dipendente e dall'altro lavoratore e istituto finanziario, rapporto quest'ultimo che non coinvolge il debitore nei confronti dei quali il pegno si perfeziona con la notifica dell'atto di pegno di credito. Non incidendo pertanto su diritti sorti in dipendenza diretta al rapporto di lavoro e ad oggetto la sua esistenza il

10

1008  
SIA DI BOA

contenuto e gli effetti ma avendo ad oggetto la presente controversia diritti sorti in via  
meramente occasionale , l'eccezione di incompetenza per materia andrà disattesa.

In ordine alla incompetenza territoriale, seppur dalle difese teorizzate traspaia che tale  
eccezione sia stata sollevata in relazione al disposto di cui all'art. 409 c.p.c., quale giudice  
territorialmente competente per i rapporti di lavoro subordinato, ad abundantiam deve  
evidenziarsi che risulta essere principio costantemente affermato che nelle cause relative a  
diritti di obbligazioni al foro generale delle persone fisiche o giuridiche si aggiungono il  
forum contractus ed il forum destinatae solutionis e poiché spetta all'attore la scelta di uno  
di essi, il convenuto ha l'onere di contestare la competenza sotto tutti i profili e cioè tutti i  
profili e cioè a tutte e tre i summenzionati fori con la conseguenza che se vi ometta la

competenza resta radicata presso il giudice adito con riferimento al foro non contestato e  
la relativa eccezione si ha per non proposta.

Nel merito parte convenuta evidenzia come la ~~Lu...~~, nonostante al qualificazione  
giuridica , abbia voluto porre in essere un cessione del credito e ciò per evitare  
l'applicazione della disciplina sulla cessione del credito.

Risulta documentalmente provato che con contratto di mutuo, in data 13.02.2007, l'attrice  
concedeva a titolo di mutuo fruttifero alla sig.ra ~~B...~~ ~~D...~~ ~~B...~~ la somma di euro  
8.042,30 che doveva essere restituita dalla mutuataria maggiorata degli interessi. All'art.  
4 del predetto contratto veniva altresì stabilito che "a garanzia della somma qui mutuata e  
dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti in dipendenza delle pattuizioni di cui alla  
presente scrittura privata, la parte mutuataria rilasciava inoltre la seguente garanzia  
accessoria :cessione di quota di stipendio in caso di insolvenza".

Risulta altresì provato che in data 09.01.2007, "premesso che la ~~B...~~ ha contratto un  
mutuo con la ~~L...~~ per una somma da restituire compresi gli interessi contrattuali spese e  
commissioni dell'importo di euro 9.970,17; che la stessa sta estinguendo tale debito  
mediante il pagamento di rate costanti mensili, la prima delle quali decorre dal 09.02.2007 e  
l'ultima scadrà il 09.02.2012; che la ~~B...~~ lavora dal 24.03.2002 presso la ~~J...~~,  
di seguito terzo obbligato, dalla quale percepisce una retribuzione mensile netta di euro



707,00...il mutuatario costituisce in pegno, con decorrenza immediata, a favore di L. S.p.a., che accetta una quota dei suoi emolumenti mensili verso il terzo obbligato nella misura della rata contrattuale, a garanzia del rimborso del finanziamento. Pertanto dal momento in cui si verificherà l'insolvenza, la L. S.p.a. comunicherà l'intervenuto inadempimento al Terzo Obbligato e quest'ultimo sarà tenuto a saldare l'importo corrispondente alla singola rata, oggetto del pegno, direttamente in favore della L. S.p.a sino a completo rimborso del credito residuo valutato dalla L. S.p.a, comprensivo di eventuali penali, spese ed interessi mora, nella misura che sarà da quest'ultima indicata escludendo la preventiva escussione del mutuatario. Il Mutuatario costituisce in pegno, pure con decorrenza immediata, a favore di L. S.p.a. che accetta l'intero proprio credito sia maturato che maturando, per trattamento di fine rapporto/indennità di anzianità e per qualsiasi altra somma, indennità od importo (compresa l'ultima retribuzione) che, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro...vanti nei confronti del Terzo Obbligato, rinunciando pertanto, a seguito dell'intervenuto pegno, a richiedere per qualsiasi motivo, anticipazioni sulle somme dovutegli a tale titolo ed impegnandosi a non aderire, senza preventivo consenso della beneficiaria ad alcun Fondo Pensione, fino all'estinzione del finanziamento in oggetto. Essendo l'importo maturato per TFR e ultima retribuzione garanzia della somma mutuata, tali emolumenti andranno corrisposti per intero automaticamente ed immediatamente da parte del Terzo Obbligato in favore della L. S.p.a. con il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, escludendo la preventiva escussione del Mututario, indipendentemente dal verificarsi dell'insolvenza.....Il Mutuatario pertanto conferisce mandato irrevocabile al Terzo Obbligato di pagare in favore della L. S.p.a. le somme costituite in pegno al verificarsi delle condizioni summenzionate".

Dal tenore letterale del contratto sopra richiamato si evince che le parti ( mutuante e mutuatario) abbiano voluto porre in essere un atto di pegno di credito e non come vorrebbe parte convenuta una cessione di crediti

Dall'esame della documentazione si evince che i negozi posti in essere furono cronologicamente ed ontologicamente diversi seppur correlati l'uno all'altro. Il primo,

12.

infatti, risulta essere un contratto di mutuo che contemplava come garanzia la cessione di quota di stipendio in caso di insolvenza; il secondo la costituzione di pegno volontario su quote di stipendio ed intero TFR.

Nell'ambito dell'interpretazione della comune volontà contrattuale, per la ragione in precedenza esposta, non rileva la qualificazione ( cessione del credito) data dalla mutuante nelle missive richiamate da parte convenuta ( 13.02.2007;) il cui oggetto si legge essere la "cessione di quota di stipendio", nel contratto di mutuo nel quale l'odierna attrice si qualifica quale cessionaria del credito in oggetto e 16.01.2008 in cui viene indicato " il contratto di cessione del credito"

Deve evidenziarsi che il contratto di pegno costituisce una garanzia reale del credito e si

costituisce per contratto, che a norma dell'art.2787 c.c. e dell'at.2800 c.c. deve risultare da atto scritto avente data certa, ma la forma scritta non richiesta né per la validità né per la prova del contratto, bensì solo perché accada la prelazione. Quando si tratta di pegno di crediti, il contratto si perfeziona solo con la notificazione del contratto di costituzione di pegno al debitore del credito dato in pegno oppure con l'accettazione da parte di questo con scrittura avente data certa . La notificazione del pegno di crediti al debitore vale ad impedire che il debitore paghi nelle mani del proprio creditore, frustrando così la funzione di garanzia del pegno.

Il pegno irregolare disciplinato dall'art. 1851 c.c. in tema di anticipazione bancaria ancorché (nonostante tale sua separata e specifica collocazione) rispondente (come pacifico in dottrina) ad uno schema negoziale di portata generale ed accomunabile al pegno (c.d. regolare) di cui ai successivi art. 2784 ss cc. sia per il profilo (strutturale) della "natura reale" del contratto ( quanto all'attrazione della datio rei nel suo momento perfezionativo) sia per il profilo (funzionale) della condivisa "causa di garanzia" ha però una sua innegabile specificità di contenuto effettuale . Poiché l'effetto reale che nel pegno regolare si esaurisce nella creazione di uno ius in re aliena opponibile erga omnes nel pegno irregolare assume invece la ben maggiore valenza e latitudine di un vero e proprio trasferimento di proprietà delle cose attribuite in garanzia ( la cui causa inizialmente ricondotta ad una sorta di dazione in pagamento risolutivamente condizionato, è ora più

13  
A



coerentemente ricollegata alla stessa funzione di garanzia, una volta riconosciuta dalla dottrina l'inidoneità a giustificare una attribuzione in proprietà non meno delle tradizionali cause venditionis e donationis) mentre l'obbligazione restitutoria, gravante sul creditore che nel pegno regolare ha ad oggetto la medesima res di cui quegli ha avuto temporaneamente la detenzione, nel pegno irregolare si rivolge viceversa al tantundem di quanto ricevuto in garanzia. Può, quindi dirsi acquisita la definizione del pegno irregolare come quel contratto con cui il garante consegna e attribuisce in proprietà al creditore denaro o beni aventi un prezzo coerente di mercato e per ciò reputati fungibili con il denaro dei quali l'accipiens deve restituire il tantundem solo se e quando interviene l'adempimento dell'obbligazione garantita, restringendosi altrimenti l'obbligazione restitutoria alla eventuale eccedenza del valore di beni trasferiti in proprietà rispetto al valore della prestazione garantita.

Il contratto di pegno irregolare non tanto elimina il diritto a pretendere l'adempimento, quanto esaurisce in limine l'interesse del creditore a percorrere la via della esecuzione forzata essendo anticipato con lo strumento negoziale su accordo quindi con il debitore cui può riconoscersi un pari interesse ad evitare gli aggravii di quella procedura.

L'automatismo di tutela scatta dunque alla scadenza della obbligazione principale nel caso di suo inadempimento ( Cass. Civ. 202/2001)

Pertanto pegno regolare e irregolare svolgono la medesima funzione: entrambi sono negozi di garanzia volti ad attribuire al creditore pignoratizio il diritto di soddisfarsi sui beni in pegno; quelle che cambiano sono le modalità attuative della garanzia. Mentre nel pegno regolare devono essere osservate le comuni regole in tema di prelazione, in quello irregolare c'è una compensazione con il debito verso il credito: la compensazione consisterebbe in una modalità di conseguimento della garanzia alternativa rispetto alle procedure ex art. 2797 c.c.

Quanto all'assunto indimostrato inadempimento della B████, onere che incombeva, a parere della convenuta, all'odierna attrice, deve sottolinearsi che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto



provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533).

Pertanto alla luce delle sopra estese considerazioni le convenute in solido tra loro devono essere dichiarate tenute e conseguentemente condannate al pagamento della somma di euro 8.905,47 ( quest'ultima nel limite di quote di stipendio a decorrere dal dicembre 2007 e TRF maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro) oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.

Per contro andrà disattesa la domanda proposta dalla società convenuta in via subordinata riconvenzionale per carenza di prova in ordine all'avvenuto pagamento delle spettanze alla dipendente B. ( unici elementi forniti, peraltro dalla società attorea risultano essere la busta paga del novembre 2006 e gennaio 2007 e pertanto precedenti rispetto alla missiva della L. del 18.10.2007).

Devono infine essere disattese le istanze istruttorie riproposte dall'attrice in sede di conclusioni: in quanto i capitoli dedotti in memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 c.p.c., da parte attrice sono in parte documentali ed in parte irrilevanti mentre l'ordine di esibizione si appalesa superfluo ai fini della decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, si ritiene equo, in mancanza di notula, liquidarle come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, in composizione monocratica definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, così pronuncia:

Dichiara tenute e conseguentemente condanna la I. M. S.p.a., in persona del legale rappresentante, e B. D. B. a pagare a favore dell'attrice la somma di euro 8.905,47 ( la I. M. S.p.a. comunque nel limite di quote di stipendio - a decorrere dal dicembre 2007- e TRF maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro) oltre gli interessi in misura legale dalla domanda al saldo ;

25  
[Handwritten signature]

Rigetta la domanda proposta in via subordinata ed in via riconvenzionale dalla società convenuta;

Condanna la I. M. s.p.a., in persona del legale rappresentante, e B. D. B. a pagare le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.578,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, euro 1.400,00 per diritti, euro 178,00 per spese esenti, oltre rimb. forfet. Iva e Cpa come per legge

Compensa le spese di lite tra I. M. s.p.a. e B. D. B.

Così deciso in Borgomanero, li 30 maggio 2011

Il G.O.  
(dr.ssa Monica Bellini)

# IL CASO.it


TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZ. DISTACCATA DI BORGOMANERO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 31 MAG 2011  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Valeria Uglietti

Esatto marche per  
€. 14,16  
apposto sull'originale.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quanto ne siano legalmente richiesti.

AD ACTA RILASCIATO  
È copia conforme in forma esecutiva  
per l'avv. PIER ANDREA MUMINI  
Borgomanero, li 19/04/2011



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Valeria Uglietti